



Commento relativo all'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

(Ordinanza sui materiali e gli oggetti; RS 817.023.21)

del 29 maggio 2024

I. Situazione iniziale

La revisione dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti ha lo scopo di allineare il diritto svizzero in materia di materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari al diritto dell'Unione europea (UE), e ciò al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio. Vengono riprese soprattutto le ultime modifiche al regolamento (UE) n. 10/2011¹ sui materiali e gli oggetti in plastica derivanti dal regolamento (UE) 2023/1442² e (UE) 2023/1627³. Il regolamento (UE) n. 10/2011 e in particolare gli elenchi delle sostanze ammesse negli allegati devono essere adeguati a cadenza regolare per tenere conto delle conoscenze scientifiche e tecniche, includendo nuove sostanze consentite o adeguando le restrizioni d'uso. In questo caso non vengono adottati adeguamenti restrittivi dovuti a limiti massimi più bassi, ma le nuove sostanze vengono elencate nell'allegato 2.

Anche l'allegato 10 (Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito) viene adeguato in base alle più recenti scoperte tecniche e scientifiche. Anche in questo caso non verranno introdotti livelli massimi inferiori, ma aggiunte nuove sostanze all'elenco.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Numero 1 / Tabella 1: le voci relative alle sostanze n. 323 «Triethanolamine», 1066 «Phosphonic acid, [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]-, diethyl ester», 5021 «Perchloric acid, salts (perchlorate)», 5328 «Montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide», 5329 «Phosphorous acid, triphenyl ester, polymer with alpha-hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)], C10-16 alkyl esters» e 5330 «Titanium dioxide surface-treated with fluoride-modified alumina» vengono modificate ai fini dell'armonizzazione con le nuove sostanze elencate. Sono aggiunte le voci relative alle sostanze n. 5346 «tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate», 5347 «bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,4- dicarboxylate (DEHCH)», 5348 «(triethanolamine-perchlorate, sodium salt) dimer», 5349 «N, N-bis(2-hydroxyethyl)stearylamine partially esterified with saturated C16/C18 fatty acids», 5350 «Phosphoric acid, mixed esters with 2-hydroxyethyl methacrylate» und 5351 «Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride ('BTDA')». Questa modifica riprende il contenuto dei regolamenti (UE) 2023/1442⁴ e (UE) 2023/1627⁵.

¹ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1627, GU L 201 dell'11.8.2023, pag. 4.

² Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 45.

³ Regolamento (UE) 2023/1627 della Commissione, del 10 agosto 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (MCA n. 1079), versione della GU L 201 dell'11.8.2023, pag. 4.

⁴ V. nota a piè di pagina 2.

⁵ V. nota a piè di pagina 3.



Numero 2 / Tabella 2: le voci relative ai n. di restrizione di gruppo 7 e 32 vengono modificate per includere le nuove sostanze elencate al numero 1. Inoltre vengono aggiunte le nuove voci relative ai n. di restrizione di gruppo 41 e 42 per includere le nuove sostanze elencate al numero 1. Questa modifica riprende parte del contenuto del regolamento (UE) 2023/1442⁶.

Numero 3 / Tabella 5: questa modifica riprende il contenuto del regolamento (UE) 2023/1442⁷.

Allegato 10

Numero 1 / Tabella 1: le voci relative alle sostanze n. 323 «Triethanolamine» e 5021 «Perchloric acid, salts (perchlorate)» vengono modificate ai fini dell'armonizzazione con le nuove sostanze elencate. Vengono aggiunte le voci relative alle sostanze n. 5354 «2-pyrrolidinone, 1-(2-hydroxyethyl)» e 5355 «Hexane, 1,6-diisocyanate homopolymer, blocked with butyl glycidyl ether and polyethylene glycol monomethyl ether, reaction product with propyleneimine».

Numero 2 / Tabella 2: le voci relative ai n. di restrizione di gruppo 7 e 32 sono modificate per includere le nuove sostanze elencate al numero 1. Inoltre vengono aggiunte le nuove voci relative ai n. di restrizione di gruppo 41 e 42 per includere le nuove sostanze elencate al numero 1.

III. Ripercussioni

a. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

b. Ripercussioni per l'economia

Eventuali differenze tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare l'UE, nel settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti possono comportare ostacoli tecnici al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e le loro ripercussioni per l'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi garantire un commercio con l'UE il più possibile privo di ostacoli.

c. Salute

L'adeguamento degli elenchi delle sostanze ammesse all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi valori siano conformi alla situazione più recente per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dei prodotti.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica consente di attuare un adeguamento al diritto UE e non fermi restando eventuali accordi bilaterali con l'UE. È pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

V. Base legale

L'articolo 41 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti e l'articolo 49 capoversi 3 e 4 ODerr⁸ costituiscono la base legale delle presenti modifiche.

⁶ V. nota a piè di pagina 2.

⁷ V. nota a piè di pagina 2.

⁸ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS817.02.